

**Rate non pagate, istanza entro il 20 ottobre**

Scade il prossimo 20 ottobre il termine per presentare l'istanza per il ripristino delle dilazioni scadute con **Equitalia** e con l'**Agenzia delle Entrate**. Fino a 60mila euro, basta la domanda. ▶ pagina 11

**Fisco.** Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri la legge 160 che converte il Dl 113/2016 - Il contribuente può decidere anche una nuova durata del piano

# Rate non pagate, istanza entro il 20 ottobre

Basta la domanda fino a 60mila euro - Decade chi non versa una quota (Entrate) o due (**Equitalia**)

**Luigi Lovecchio**

■ Scade il prossimo **20 ottobre** il termine per presentare l'**istanza per il ripristino delle dilazioni scadute con Equitalia e con l'Agenzia delle Entrate**. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale numero 194 di ieri della legge 160 di conversione del Dl 113/2016 (che entra in vigore oggi), trova attuazione l'ennesima rimessione in termini ex articolo 13 bis Dl 113, che si ottiene con la semplice presentazione di una istanza (si veda il fac simile a lato) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Con riferimento alle **dilazioni con Equitalia**, sono interessate tutte le rateazioni scadute al 1° luglio scorso, sia quelle ante riforma del Dlgs 156/2015, sia quelle post riforma. Vi rientrano anche le maxi dilazioni di 10 anni. Non rileva la natura del debito verso **Equitalia**, che può essere tributario o non (ad esempio contributi previdenziali). Non è necessario versare nulla alla data di presentazione della domanda. Dalla lettura del fac simile di istanza, si desume che la durata del nuovo piano è decisa dal contribuente e non dipende dal piano originario. La presentazione della domanda inibisce l'attivazione di nuove procedure esecutive. Per quelle in corso, il blocco consegue al pagamento della prima rata, a meno che la procedura non sia in fase terminale. In quest'ultimo caso, infatti, (ad esempio vendita al-

l'asta del bene con esito positivo) la domanda non produce alcun effetto. Non possono inoltre essere dilazionate le somme che sono state oggetto di segnalazione da parte di pubbliche amministrazioni, ex articolo 48 bis, Dpr 602/1973. Per queste, pertanto, non si sfugge al pignoramento da parte di **Equitalia**. Non possono inoltre essere iscritti né fermi amministrativi sui veicoli né ipoteche, ma restano salvi quelli già iscritti. Si decade dalla dilazione straordinaria con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Il termine per la presentazione dell'istanza è previsto a pena di decadenza, ragion per cui anche un solo giorno di ritardo la rende inammissibile.

La rimessione in termini riguarda anche le **dilazioni con l'Agenzia delle entrate** relative ad acquiescenze ad accertamenti nonché ad accertamenti con adesione, decadute tra il 16 ottobre 2015 e il primo luglio 2016. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento. Può quindi trattarsi sia di imposte sui redditi che di Iva e registro. Non dovrebbero invece essere comprese le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale, secondo quanto precisato dall'**Agenzia delle entrate**, nella circolare 13/2016.

Anche per tale rimessione in termini, è sufficiente la presenta-

zione della domanda entro la data del 20 ottobre e non occorre versare nulla prima della stessa. Le regole applicative di questa nuova sanatoria dovrebbero ritrarsi dalla citata circolare 13/2016 **delle Entrate**, emanata a commento della disciplina della legge di Stabilità 2016. Si tratta pertanto del ripristino della dilazione originaria che decade, secondo i criteri ordinari, con il mancato pagamento di una rata trimestrale entro la scadenza di quella immediatamente successiva. Si ricorda che in caso di decadenza si espone all'ulteriore sanzione del 45% sul tributo residuo. L'importo non pagato si rende inoltre immediatamente esigibile, a seguito di iscrizione a ruolo ovvero di atto di rideterminazione immediatamente esecutivo.

Accanto alle misure transitorie, la riforma contiene alcune novità a regime. Si eleva da 50.000 a 60.000 euro il limite del debito verso **Equitalia** al di sotto del quale la dilazione si ottiene con la mera presentazione di una domanda, senza che occorra allegare alcuna documentazione. Si estende infine alle rateazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della riforma del Dlgs 156/2015, la regola secondo cui, in caso di decadenza, l'importo a debito può essere nuovamente dilazionato, previo pagamento integrale della somme scadute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il modello dell'istanza

La compilazione della nuova domanda di rateazione con **Equitalia** richiede l'identificazione delle singole procedure di dilazione scadute. La durata massima della dilazione straordinaria non può superare 72 rate mensili. Tuttavia, se la dilazione iniziale era più lunga, è ammessa la conservazione della durata originaria. Per quelle ordinarie (max 72 rate), il modello di istanza consente al contribuente di indicare la durata prescelta, tenendo conto che l'importo minimo della rata è di 50 euro. Per le società in liquidazione è indicata una durata massima di 24 rate mensili.

 **A Equitalia Servizi di riscossione SpA**

**RR1** **RICHIESTA DI RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE PER PIANI DECADUTI AL 30/06/2016**  
(art. 13 - bis comma 1 DL n. 113 del 2016 convertito con Legge n.160/2016)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....  
a..... (Prov.....) codice fiscale.....  
indirizzo.....  
Comune..... (Prov.....)  
 in proprio (per persone fisiche);  
 in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della.....  
codice fiscale.....  
ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di **eleggere domicilio** presso:  
 la propria abitazione;  
 il proprio ufficio/la propria azienda;  
 altro.....  
Comune..... (Prov.....)  
Indirizzo.....CAP.....  
Telefono.....e-mail/PEC.....  
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive<sup>1</sup>, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di Posta elettronica dichiarato.

### DICHIARA

di essere decaduto, entro il 30 giugno 2016, dal beneficio della rateizzazione relativamente ai seguenti piani:

1. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....
2. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....
3. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....
4. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....
5. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....

<sup>1</sup> Eventuali comunicazioni al riguardo dovranno contenere espresso riferimento all'numero di protocollo assegnato alle nuove rateizzazioni.

### CONSIDERATO CHE

il numero massimo di rate concedibili, fermo restando che l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferior a 50 euro, è pari:

- a 72 rate mensili<sup>2</sup> per piani originari di tipo "ordinario";
- al numero di rate originariamente concesse per i piani di tipo "straordinario".

### CHIEDE<sup>3</sup>

la dilazione del debito residuo, oggetto dei suddetti piani, nel seguente numero di rate mensili:

1. n.....rate mensili per il prot.....;
2. n.....rate mensili per il prot.....;
3. n.....rate mensili per il prot.....;
4. n.....rate mensili per il prot.....;
5. n.....rate mensili per il prot.....;

### DICHIARA ALTRESI'

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/200, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

- di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata *(giurare sotto in caso di richiesta da parte di tutore, ditta, società ente associazione)*;
- che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (art.6 seguenti Legge n. 3/2012)<sup>4</sup>.

Luogo e data..... Firma.....

### DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

*(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)*

Io sottoscritto/a.....  
 in proprio  
 in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della.....  
delego il/la Sig./Sig.ra.....

- a consegnare la presente richiesta di rateizzazione;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente richiesta di rateizzazione;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso alla presente richiesta (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, provvedimento di accoglimento della richiesta, provvedimento di rigetto).

Luogo e data..... Firma del delegante.....

**N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato**

<sup>2</sup> Per le società in liquidazione, il nuovo piano di rateizzazione potrà essere concesso per un massimo di 24 rate mensili.  
<sup>3</sup> In caso di riammissione al beneficio della rateizzazione e concessione del nuovo piano, la decadenza interviene con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. In mancanza di tale dichiarazione la rateizzazione non potrà essere concessa.

Mod. RR1 - rev 01 del 2006/16

## I punti chiave

### La rimessione in termini verso **Equitalia**

- Dilazioni scadute entro il primo luglio 2016;
- Domanda entro il 20 ottobre;
- Decade con il mancato pagamento di due rate

### La rimessione in termini verso **l'Agenzia delle entrate**

- Dilazioni scadute tra il 16 ottobre 2015 e il primo luglio 2016;
- Relative ad acquiescenze ad avvisi di accertamento ovvero ad accertamenti con adesione;
- Domanda entro il 20 ottobre;
- Decade con il mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella successiva

### Novità a regime

- Sale a 60.000 euro il limite al di sotto del quale la dilazione con **Equitalia** si ottiene con la sola presentazione di una istanza;
- Si estende alle dilazioni ante 22 ottobre 2015 la regola secondo cui, in caso di decadenza, il debito può essere nuovamente rateizzato, pagando gli importi scaduti